



## CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 52

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: approvazione del piano triennale 2020-2022 del fabbisogno di personale del Consiglio provinciale.

Il giorno 5 novembre 2020

ad ore 9:05

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini

#### **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Presenti:	il Presidente	Walter Kaswalder
	i segretari questori	Michele Dallapiccola
		Mara Dalzocchio
		Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile che redige il verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 3 del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale approvato con deliberazione consiliare 4 aprile 2017, n. 5, che disciplina la dotazione organica del personale del Consiglio, come stabilita nell'allegato A al citato regolamento;

visto l'articolo 2 del citato regolamento organico il quale rinvia, per quanto non disciplinato dallo stesso e in quanto compatibile, alla normativa provinciale in materia;

visto l'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. (legge sul personale della Provincia) il quale prevede che la Giunta provinciale in relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di professionalità e allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, adotti annualmente un piano triennale del fabbisogno di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. In detto piano viene indicata la consistenza della dotazione complessiva di personale e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura degli stessi avviene nel rispetto dei limiti di spesa e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente. Con il piano del fabbisogno di personale si autorizza la relativa copertura mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale;

visto che, ai sensi della sopracitata normativa, il Consiglio provinciale è tenuto ad adottare un piano triennale del fabbisogno del proprio personale;

considerato che le linee evolutive del Consiglio provinciale, quali la digitalizzazione delle procedure, la professionalizzazione dei servizi resi ai consiglieri, l'ampliamento di competenze acquisite con gli organismi autonomi, rendono importante definire i fabbisogni di professionalità coerenti con le esigenze di funzionamento delle strutture, anche per gestire al meglio i processi di turn-over;

considerato come con la previsione del piano triennale del fabbisogno di personale si intende addivenire ad una definita programmazione e pianificazione

dei bisogni delle varie professionalità, il più possibile coerente con le esigenze di funzionamento delle strutture del Consiglio provinciale, sulla base dei principi dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e dell'ottimale distribuzione delle risorse umane;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 76 di data 28 novembre 2019 relativa all'approvazione del piano triennale 2019-2021 del fabbisogno di personale del Consiglio provinciale;

visto che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, il Consiglio provinciale può assumere personale a tempo indeterminato per la copertura dei posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio nel periodo 2017-2022 e per l'assunzione di personale con mansioni connesse a processi di elaborazione di norme legislative, secondo quanto previsto dal relativo piano dei fabbisogni;

visto che le disposizioni previste nell'articolo 24, commi 4 e 5, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e nell'articolo 7, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge provinciale n. 20 del 2016 sono state soppresse dall'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Pertanto il piano del fabbisogno per l'anno 2020 viene elaborato sulla base delle seguenti disposizioni:

- assunzioni aggiuntive entro un tetto massimo pari al 3 per cento della spesa del personale stanziata in bilancio nell'anno 2020;
- eccezioni ai vincoli di assunzioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge provinciale n. 25 del 2012 e s.m.;
- assunzioni di personale per la copertura dei posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio e per l'assunzione di personale adibito all'elaborazione di norme legislative, come previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale n. 20 del 2016;

dato atto che sono considerati nel piano tutti i dipendenti del Consiglio provinciale, compresi i dipendenti inquadrati nelle qualifiche di dirigente, direttore

e i giornalisti (per questi ultimi è in corso l'inquadramento nella figura professionale di "giornalista pubblico" categoria D base a seguito della sottoscrizione dell'accordo nell'ambito del CCPL comparto autonomie locali), nonché il personale comandato presso il Consiglio; rimane invece escluso dal piano il personale cessato/assunto a tempo determinato, nonché i dipendenti del Consiglio comandati presso altri enti;

dato atto che il piano del fabbisogno per il triennio 2020-2022, rappresentato nella tabella Allegato B al presente provvedimento, è elaborato in applicazione del citato articolo 7, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e s.m., sulla base delle cessazioni/assunzioni dal servizio di dipendenti di ruolo verificatesi nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2020, come indicate nella tabella Allegato A al presente provvedimento, nonché di quelle previste per gli anni 2021 e 2022. Le cessazioni per gli anni 2021 e 2022 sono computate sulla base dei futuri pensionamenti del personale. Per l'anno 2020 il piano del fabbisogno è elaborato tenendo altresì conto delle disposizioni previste nell'articolo 24, comma 5, della legge provinciale n. 25 del 2012 e dell'articolo 7, comma 1, primo e secondo periodo, della legge provinciale n. 20 del 2016. Il piano è redatto nel rispetto della dotazione organica (tenuto conto dell'implementazione di quattro unità di personale giornalista D base), partendo dalle esigenze delle strutture, tenuto conto sia delle risorse economiche stanziare in bilancio, sia delle risorse umane già assegnate alle strutture del Consiglio provinciale, che sono in ogni caso ricomprese nel piano stesso. Le esigenze e necessità sono individuate in relazione allo svolgimento di attività peculiari dell'organo legislativo ritenute fondamentali per il regolare funzionamento delle strutture consilari;

dato atto altresì che nella redazione del piano non sono inseriti i posti da coprire tramite progressioni nell'ambito della medesima categoria in quanto da intendersi quale trasformazione del posto precedentemente occupato;

dato atto infine che il piano del fabbisogno rappresenta quindi la consistenza numerica delle esigenze di personale distinto per qualifica e categoria/livello;

visto che ai sensi del comma 1 ter del citato articolo 63 della legge sul personale della Provincia, la copertura del fabbisogno di personale approvato con il presente provvedimento avverrà mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale, tenuto altresì conto di quanto disposto dall'articolo 25 del CCPL relativo alla riammissione in servizio, previa motivata e fondata richiesta dell'interessato;

ritenuto, nel rispetto della dotazione complessiva del fabbisogno e del limite di spesa previsto in bilancio, di consentire variazioni al piano nei seguenti casi:

- compensazione tra categorie/livelli diversi purché questo non comporti aumento della spesa;
- inserimento, a fronte di ulteriori cessazioni improvvise o comunque non determinabili a priori (quali decessi o dimissioni), di nuovi posti per necessità imprevedibili e urgenti e per non compromettere l'operatività delle strutture, purché questo non comporti un aumento della spesa e della dotazione complessiva;

ritenuto opportuno prevedere, nel caso di mancata copertura nel corso dell'anno di un posto previsto nel piano del fabbisogno, di effettuare la copertura di tale posto nell'anno successivo;

ritenuto opportuno sottoporre per l'approvazione indicazioni operative riguardo agli istituti più rilevanti che interessano a vario titolo il personale del Consiglio provinciale:

## **TEMPO DETERMINATO**

Fatte salve le assunzioni a tempo determinato di particolari categorie di lavoratori, già regolamentate da norme specifiche (quali il personale fiduciario della Presidenza e Vicepresidenza), si stabilisce che:

- a) il numero massimo dei contratti a tempo determinato stipulati non in relazione ad assenze di personale, con esclusione dei contratti di formazione e lavoro, non potrà superare il limite del 20% del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2020, così come disposto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto autonomie locali e dall'articolo 19 e seguenti del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e potranno essere stipulati unicamente per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale;
- b) per quanto riguarda invece il numero massimo dei contratti a tempo determinato stipulati per l'assenza di personale, si ritiene, sempre in un contesto di contenimento della spesa, di fissare il limite massimo del 10% del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2020 (a 36 ore settimanali). Dal computo sono escluse le assunzioni:
1. disposte per sostituzioni di personale assente per aspettative non retribuite;
  2. disposte per sostituzioni di personale comandato presso altre amministrazioni che rimborsino al Consiglio provinciale il relativo costo;

### **COMANDO DI PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PRESSO ALTRI ENTI O DI ALTRI ENTI PRESSO IL CONSIGLIO**

D'intesa con gli Enti interessati e sentite le strutture di appartenenza del personale, è possibile consentire la cessione di personale del Consiglio provinciale ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando. I relativi aspetti finanziari sono regolati dagli atti che dispongono il comando.

In tal caso è possibile coprire temporaneamente la relativa posizione o con un'assunzione a tempo determinato, con le modalità di cui al precedente capitolo, oppure autorizzando un comando in ingresso.

Fermo restando il numero dei comandi in essere al 31 dicembre 2019, è autorizzata, per il triennio 2020-2022, la spesa relativa all'attivazione di ulteriori nuovi comandi in entrata pari a n. 10 unità, delle figure professionali necessarie alle strutture secondo quanto indicato nel piano del fabbisogno e nei precedenti paragrafi.

Per quanto riguarda l'inquadramento di personale già in servizio presso il Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale sul personale, si specifica che tale inquadramento deve avvenire nel rispetto dei posti previsti nel piano del fabbisogno;

dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione alle organizzazioni sindacali;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

### d e l i b e r a

1. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, i posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio e disponibili per nuove assunzioni sono quelli indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, della citata legge provinciale n. 20/2016, secondo quanto esposto nelle premesse, nel rispetto della dotazione organica stabilita nel regolamento organico (tenuto conto dell'implementazione di quattro unità per il personale giornalista) e tenuto conto delle risorse economiche stanziare in bilancio, il piano del fabbisogno del personale del Consiglio provinciale per il triennio 2020-2022, come riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il piano del fabbisogno per l'anno 2020 è elaborato tenuto conto anche delle disposizioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge provinciale n. 25 del 2012 e dall'articolo 7, comma 1, primo e secondo periodo, della legge provinciale n. 20 del 2016, disposizioni entrambe soppresse con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che nel piano del fabbisogno di cui al precedente punto trova evidenza la consistenza della dotazione del personale al 31 dicembre 2019,

alla data attuale, e la sua rimodulazione prevista al termine di ogni anno del triennio in base al fabbisogno indicato;

4. di determinare che, nel rispetto della dotazione complessiva del fabbisogno e del limite di spesa previsto in bilancio, sono consentite variazioni al piano del fabbisogno relativamente:
  - a) alla compensazione tra categorie/livelli diversi purché questo non comporti aumento della spesa;
  - b) all'inserimento, a fronte di ulteriori cessazioni improvvise o comunque non determinabili a priori (quali decessi o dimissioni), di nuovi posti per necessità imprevedibili e urgenti e per non compromettere l'operatività delle strutture, purché questo non comporti un aumento della spesa e della dotazione complessiva;
5. di prevedere, nel caso di mancata copertura nel corso dell'anno di un posto previsto nel piano del fabbisogno, la copertura di tale posto nell'anno successivo;
6. di approvare quanto contenuto nelle premesse relativamente alle assunzioni a tempo determinato e ai comandi del personale del Consiglio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:10.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Walter Kaswalder

Il verbalizzante  
Patrizia Gentile